



Provincia di Como

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
S2.12 SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO. N. 281 / 2022

OGGETTO: VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) IN VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO (P.A.) AT6 SP 32 - CONFINE EST COMUNE DI AROSIO E COMPARTO PIANO PARTICOLAREGGIATO PRODUTTIVO DI VIA VIGANÒ AD AMBITI PRODUTTIVI (D1) NELLA CITTÀ DI GIUSSANO, CON PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS NUOVO CENTRO DI PRODUZIONE DEL FRESCO IPERAL SUPERMERCATI, ADOTTATA DAL COMUNE DI AROSIO (CO) CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 28 SETTEMBRE 2022.

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) E CON L'INTEGRAZIONE DEL PTR AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 4 DELLA L.R. N. 31/2014.

LA DIRIGENTE

- Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica” e successive modifiche e integrazioni
- Visti gli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni
- Visto l’art. 13 “*Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio*” della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni.
- Visto l’art. 5 comma 4 della Legge Regionale 28 novembre 2014 n° 31 “*Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato*” e successive modifiche e integrazioni.
- Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i. che disciplina i procedimenti amministrativi della pubblica amministrazione.
- Visti gli artt. 2, 6, 47, 51, 59,60 e 61 dello Statuto della Provincia di Como.

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59/35993 del 02 agosto 2006 la Provincia di Como ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).
- Con la pubblicazione della deliberazione di cui sopra sul BURL in data 20 settembre 2006, il PTCP ha acquistato efficacia.
- Ai sensi della L.R. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, dalla data di decorrenza dell’efficacia del PTCP la Provincia esercita le funzioni amministrative attinenti la valutazione di compatibilità con il Piano stesso degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali e relative varianti.

- Con deliberazioni del Consiglio Provinciale rispettivamente n. 9/1821, n. 10/1833, n. 11/1847 del 12 febbraio 2007 sono stati approvati i regolamenti e i criteri attuativi del PTCP e in particolare:
 - ▶ “Regolamento di applicazione dei criteri premiali previsti dall’art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”;
 - ▶ “Regolamento per la definizione della documentazione necessaria ai fini della valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione”;
 - ▶ “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree destinate all’attività agricola, ai sensi dell’art. 15, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”.
- Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 15 marzo 2016 è stato definitivamente approvato il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Provincia di Como, che costituisce specifico piano di settore del PTCP, ai sensi del comma 2 dell’art. 48 della L.R. n. 31/2008.
- Con deliberazione del Consiglio Regionale n. XI/411 del 19 dicembre 2018 Regione Lombardia ha approvato il Progetto di Integrazione del P.T.R. ai sensi della L.R. 31/14.
- Con la pubblicazione della deliberazione di cui sopra sul BURL in data 13 marzo 2019, l’Integrazione del PTR ha acquistato efficacia.
- Ai sensi dell’art. 5 comma 4 della L.R. n. 31/14 e successive modifiche e integrazioni, la Provincia in sede di parere di compatibilità di cui all’art. 13, comma 5, della L.R. n. 12/2005, verifica anche il corretto recepimento dei Criteri e dell’Integrazione del PTR ai sensi della L.R. n. 31/2014.

Atteso che:

- Il Comune di Arosio è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 18 dicembre 2010 (vigente dal 9 marzo 2011 a seguito di pubblicazione sul BURL n. 10 – Serie Avvisi e Concorsi), alla quale hanno fatto seguito ulteriori varianti.
- Il vigente PGT del Comune medesimo individua le aree al foglio 8 – mapp. 3006-3007 con destinazione urbanistica “*Ambitio di Trasformazione e di riqualificazione urbana*”, interamente nel vigente Piano di Lottizzazione P.A. AT6 S.P. 32 confine est.
- Con deliberazione n. 125 del 3 novembre 2021, la Giunta Comunale ha approvato, in esecuzione al proprio atto di indirizzo, l’avvio del procedimento indicato in oggetto.
- La Provincia di Como ha espresso il proprio parere prot. n. 21199 del 20 maggio 2022 in occasione della Conferenza di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del 27 maggio 2022, entro i termini di legge previsti.
- E’ stato emesso in data 29 giugno 2022 il decreto di esclusione dalla VAS del procedimento di variante al PGT di che trattasi (citato nelle premesse della deliberazione di adozione della variante stessa, della quale formano parte integrante e sostanziale), che è stato messo a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito web regionale SIVAS, in applicazione della legislazione vigente.
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28 settembre 2022, il Comune ha adottato lo strumento urbanistico in oggetto.
- Con nota prot. n. 10520 del 24 ottobre 2022 (in atti Provinciali prot. n. 43632), il Comune ha trasmesso i relativi atti ed elaborati, ai sensi dell’art. 13, comma 5 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., ai fini dell’espressione della valutazione di competenza.
- Con nota prot. n. 44978 del 02 novembre 2022, la Provincia ha comunicato l’avvio del procedimento per la valutazione di compatibilità dello strumento urbanistico adottato con il PTCP e con l’integrazione del PTR, rispettivamente ai sensi dell’art. 13, comma 5, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., e dell’art. 5, comma 4, della L.R. n. 31/2014 e s.m.i., nonché il termine di conclusione del procedimento stesso (**20 febbraio 2023**).

Valutati i contenuti dei pareri espressi in seno al procedimento da Regione Lombardia - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI - AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA – sede di Como, con nota prot. 2022_35853 (in atti Provinciali prot. n. 50847 del 12 dicembre 2022).

- *Rammentato che* la dimostrazione del recepimento delle prescrizioni del PTCP e della coerenza con le direttive del PTCP medesimo, nonché la verifica del corretto recepimento dei criteri dell'integrazione del PTR, costituisce condizione necessaria per l'espressione da parte della Provincia del parere favorevole di compatibilità dei nuovi strumenti urbanistici comunali e delle loro varianti.
- *Attestata* l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti Uffici del Servizio Pianificazione e tutela del territorio.

Dato atto che:

- Il presente provvedimento, formulato a seguito di istruttoria interna, riguarda esclusivamente la valutazione di compatibilità dello strumento urbanistico in oggetto con il PTCP e la verifica del corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi dell'Integrazione del PTR.
- L'approvazione dello strumento urbanistico comunale, nonché delle sue varianti, e la relativa valutazione di conformità con la vigente normativa è posta in capo all'Amministrazione Comunale.

Considerato che la valutazione di compatibilità della Variante al PGT del presente provvedimento riguarda:

PARTE 1°

- A) le previsioni aventi efficacia prevalente e prescrittiva, esplicitamente individuate nelle apposite cartografie e normative del PTCP, che il Comune è tenuto a recepire apportando le conseguenti modificazioni agli atti della Variante al PGT ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i..**
- B) le indicazioni di alcuni elementi del PTCP che possiedono carattere di indirizzo e di direttiva e che intendono orientare l'azione pianificatoria del Comune lasciando libertà in ordine alle modalità di recepimento.**

PARTE 2°

- A) la verifica, ai sensi dell'art. 5 comma 4 della LR 31/14, del corretto recepimento dei criteri dell'Integrazione del PTR per la riduzione del consumo di suolo e per la rigenerazione urbana (obiettivo prioritario regionale ai sensi dell'art.1 comma 3 bis della L.R.12/2005 e s.m.i.).**

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE AL PGT

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., “*Norme in materia ambientale*” stabilisce (art. 11, comma 5) che: “*La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge*”.

Nell’ambito della procedura di Verifica di assoggettabilità alla VAS della “*Variante puntuale al PGT in variante al PA AT6 SP32*”, la Provincia di Como, con parere datato 20 maggio 2022 (agli atti prot. 15684), ha formulato alcune osservazioni riguardanti gli aspetti formali della Variante ed ha evidenziato criticità rispetto alla proposta di modifica di un’area verde con funzione di filtro ambientale prevista dallo strumento urbanistico vigente all’interno del comparto AT6.

In relazione agli aspetti formali, riguardanti in particolare la necessità di sottoporre a valutazione di compatibilità con il PTCP, il Comune di Arosio ha deliberato in fase di adozione della Variante di provvedere alla trasmissione degli atti alla Provincia di Como per la valutazione di compatibilità di cui all’art. 13 comma 5 della LR 12/2005.

La documentazione adottata è pervenuta alla Provincia in data 24 ottobre 2022 (agli atti prot. n°43632), accompagnata da una nota di trasmissione che evidenzia, contrariamente a quanto deliberato dal Consiglio Comunale, la non necessità della valutazione di compatibilità, in quanto il comparto AT6 per un errore contenuto nel PGT vigente, risulterebbe disciplinato erroneamente dal Documento di Piano e non dal Piano delle Regole.

A tal riguardo la Provincia ha verificato che nell’ambito della precedente Variante parziale al PGT del 2016, a tutt’oggi vigente, l’ambito AT 6 non costituiva oggetto di modifica, come espressamente dichiarato nella relazione accompagnatoria della citata Variante.

Ritenendo che la mancata individuazione nel Piano delle Regole dell’ambito AT6 non costituisce un mero errore materiale e sulla scorta di quanto deliberato dal Consiglio Comunale in relazione alla valutazione di cui al comma 5 art 13 della LR 12/05, la Provincia ha avviato il procedimento per la verifica di compatibilità con il PTCP e di coerenza con l’integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14.

Per quanto concerne le modifiche apportate all’ambito AT6 dalla Variante, in particolare per quanto concerne la fascia a verde con funzione di filtro interna al comparto, la richiesta formulata dalla Provincia nell’ambito del procedimento di Verifica assoggettabilità alla VAS, non è stata recepita. Nel corso dell’istruttoria sono stati pertanto condotti specifici approfondimenti, alla luce dalla documentazione adottata.

Si evidenzia inoltre che la presente Valutazione di compatibilità con il PTCP interessa esclusivamente il comparto AT6 situato in Comune di Arosio, ma l’intervento di trasformazione interessa nel suo complesso anche aree edificabili situate in Comune di Giussano (Provincia di Monza e Brianza).

PARTE 1°

LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE AL PGT CON IL PTCP

1.1 La Variante allo strumento urbanistico vigente

Il Comune di Arosio è dotato di PGT approvato con delibera di C.C. n° 35 del 18/12/2010 (BURL n° 10/2011), in seguito modificato da una Variante parziale approvata con delibera di C.C. n° 16 del 19/04/2017 (BURL n°16/2017).

La Variante oggetto della presente valutazione interessa l'ambito di trasformazione AT6 previsto dal Documento di Piano vigente. L'ambito si configura come l'estensione di un comparto edificabile situato nel Comune di Giussano (Provincia di Monza e Brianza) e confina a est con il Parco Valle Lambro, a sud con la Strada Provinciale n° 32, a ovest con una zona produttiva e a nord con gli insediamenti residenziali di via Lambro.

L'ambito è già stato sottoposto a pianificazione attuativa, la cui convenzione avrà scadenza il 17/12/2023, ma gli interventi previsti non sono stati attuati, fatta eccezione per il disboscamento di un'area a bosco individuata all'interno del comparto dal PIF vigente.

Con la Variante al PGT oggetto della presente valutazione, è previsto lo stralcio dal Documento di Piano dell'ambito AT6 e l'inserimento di una nuova scheda normativa all'interno del Piano delle Regole. Sebbene sull'area insista un piano attuativo convenzionato, ma non attuato, ***si suggerisce di verificare la correttezza dello spostamento dal Documento di Piano al Piano delle Regole della disciplina normativa dell'ambito AT6, rispetto a quanto previsto dalla LR 12/05.***

Per quanto concerne le destinazioni d'uso, si evidenzia che viene introdotta la funzione logistica, in coerenza con il progetto di piano attuativo che prevede la realizzazione di una piattaforma logistica. ***Rispetto a ciò si evidenzia a titolo collaborativo che il progetto dovrà essere sottoposto a procedura di verifica assoggettabilità a VIA secondo quanto disposto dall'allegato B punto 7e della LR 5/2010.***

Vengono inoltre modificati i parametri e gli indici urbanistici. In particolare la scheda inserita dalla Variante nel Piano delle Regole prevede: un maggiore indice di edificabilità territoriale (IT da 0,6 mq/mq a 0,90 mq/mq) con un conseguente aumento della superficie lorda di pavimento edificabile (SLP da 15.020 mq a 22.529,70 mq), una maggiore superficie fondiaria (SF da 17.958 mq a 22.228 mq), un aumento della superficie coperta (SC da 8.979 mq a 15.019 mq) e dell'altezza (H da 8.5 m a 15,00 m).

Dal confronto tra la nuova scheda normativa e gli elaborati relativi al Piano Attuativo adottato, si riscontra:

- una superficie coperta di progetto inferiore rispetto a quanto previsto dalla Variante al PGT (14.930 mq contro i 15.019,80 mq);
- una superficie lorda di pavimento in progetto (21.570 mq) inferiore rispetto a quanto previsto dalla Variante al PGT (22.529,70 mq).

Si invita a rendere coerenti gli indici e i parametri urbanistici previsti dalla scheda di Variante con quelli progettuali contenuti nel Piano Attuativo.

Dal punto di vista dell'assetto distributivo delle aree interne al comparto, la Variante introduce una fascia a verde pubblico che si sviluppa lungo il confine nord (insediamenti residenziali di via Lambro), est (Parco Valle Lambro) e in minima parte il confine sud (con il Comune di Giussano). Rispetto a quanto previsto dallo schema contenuta nel Documento di Piano vigente, l'introduzione di tale fascia a verde pubblico comporta:

- lo stralcio dell'area a verde pubblico situata nella porzione nord del comparto, che presentava una maggiore estensione in profondità rispetto a quanto previsto dalla Variante;

- l'ampliamento della fascia filtro in direzione del Parco;
- la riduzione della fascia a filtro ambientale lungo il margine sud in direzione della SP 32.

1.2 La rete ecologica

Le aree corrispondenti al comparto AT6 interessano una "Zona tampone di primo livello – BZP" individuata nella tavola della rete ecologica del PTCP approvato nel 2006. Il Comune ha introdotto la previsione dell'ambito AT6 con il PGT del 2010, computando l'area come consumo di suolo ai sensi dell'art. 38 delle norme del PTCP e modificando l'estensione delle aree della rete ecologica ai sensi dell'art. 11 commi 4, 5 e 6.

Il provvedimento di valutazione di compatibilità con PTCP n° 14/39165 del 06/08/2010, relativo al primo PGT, contiene una specifica prescrizione per l'ambito AT6, riguardante la necessità di salvaguardare e rafforzare i filari presenti al margine sud, allo scopo di garantire una schermatura paesaggistica del nuovo insediamento produttivo rispetto alla S.P. 32 "Novedratese" e mantenere l'esistenza di flussi biotici tra il Parco e le aree agricole circostanti.

La Variante riduce in misura minima l'estensione di tale fascia, ampliandola verso le aree agricole situate all'interno del Parco. Inoltre occorre considerare le previsioni del Documento di Piano vigente del Comune di Giussano (pubblicato sul BURL n°61/2020), che inserisce le aree e gli edifici a sud del comparto AT6 tra gli "ambiti a carattere prevalentemente produttivo" e le aree ad est tra i "piani attuativi in itinere".

Per quanto sopra evidenziato ed in relazione agli aspetti ecologici si ritiene non rilevante la riduzione della fascia a verde.

1.3 Aspetti Paesaggistici e forestali. Coerenza con il Piano di Indirizzo Forestale (PIF)

Il PTCP promuove la tutela e la valorizzazione dei boschi riconoscendone le funzioni naturalistiche, protettive, faunistiche, paesaggistiche, ricreative e produttive. Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 15 marzo 2016 è stato definitivamente approvato il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Provincia di Como che costituisce piano di settore del PTCP, sebbene le funzioni amministrative in materia forestale rientrano tra quelle trasferite a Regione Lombardia a far data da 01/04/2016.

Nell'ambito del procedimento di valutazione di compatibilità con il PTCP in oggetto, Regione Lombardia ha trasmesso parere di conformità con il PIF con nota pervenuta al protocollo provinciale in data 12/12/2022 (prot. n° 50847), nell'ambito del quale viene evidenziato che la porzione sud-ovest dell'ambito AT6 è perimetrata come bosco dal vigente PIF e pertanto tutelata sotto il profilo forestale e paesaggistico.

Come precedentemente evidenziato, l'ambito AT6 è interessato da un Piano Attuativo vigente, la cui convenzione avrà scadenza il 17/12/2023. In relazione alla presenza di bosco, il Piano Attuativo era stato oggetto di autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Provincia di Como (agli atti n° 314/2017) e di autorizzazione forestale di Regione Lombardia (decreto n° 1 del 02.01.2018).

In relazione agli aspetti paesaggistici, l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Como prescriveva quanto segue.

- *Gli interventi di asportazione della copertura arboreo-arbustiva dovranno avere luogo al di fuori del periodo centrale di riproduzione della fauna, localmente compreso tra il 15 marzo e il 31 luglio.*
- *Allo scopo di garantire una schermatura paesaggistica del nuovo insediamento produttivo rispetto alla SP 32 "Novedratese" e mantenere l'esistenza di flussi biotici tra il parco e le aree agricole circostanti, vengono salvaguardati e rafforzati i filari presenti al margine sud dell'ambito.*

Quest'ultima prescrizione, che risulta ripresa dal provvedimento di valutazione di compatibilità del PGT con il PTCP n° 14/39165 del 06/08/2010, si ritiene non più rilevante in relazione agli aspetti ecologici per quanto evidenziato nel precedente paragrafo.

Tuttavia, si ritiene attuale e necessario un intervento di schermatura paesaggistica del nuovo insediamento con funzione di mitigazione rispetto alla strada provinciale, in continuità con la fascia a verde prevista nella porzione di comparto ricadente in Comune di Giussano (Provincia di Monza e Brianza).

Per quanto concerne gli aspetti forestali, il parere di Regione Lombardia del 12/12/2022 evidenzia che il decreto n° 1 del 02/01/2018:

- rettifica il PIF incrementando seppur di poco la superficie boscata;
- autorizza la trasformazione del bosco finalizzata alla realizzazione di un fabbricato ad uso produttivo su istanza della LA.M.PLAST s.a.s;
- autorizza la compensazione degli oneri forestali tramite attuazione di progetto di rimboschimento che prevede la realizzazione dei lavori principali e le successive manutenzioni della durata di sette anni. Tali manutenzioni dovranno essere regolarmente eseguite fino al 30/07/2026 come indicato nel Decreto 12738 del 09/09/2019 con il quale sono stati positivamente collaudati i lavori principali.

Nel medesimo parere viene inoltre evidenziato che allo stato attuale la superficie perimetrata come bosco dal PIF risulta essere stata disboscata ma il progetto autorizzato non è ancora stato attuato. Inoltre viene precisato che la Variante in esame:

- non modifica l'estensione del bosco oggetto di trasformazione, in quanto l'intero poligono inserito nel PIF è stato autorizzato e già disboscato;
- prevede la modifica del richiedente e del progetto autorizzato.

Tutto ciò premesso Regione Lombardia ha espresso parere favorevole in ordine alla conformità al PIF della Variante al PGT in oggetto, precisando a titolo collaborativo che una volta approvata definitivamente la Variante, in relazione alla trasformazione del bosco già autorizzata, dovrà essere richiesta la voltura, la variante e l'eventuale proroga dell'autorizzazione in essere (decreto n° 1 del 02/01/2018) con l'impegno di portare a termine la compensazione forestale diretta autorizzata e solo parzialmente attuata.

Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, atteso che l'autorizzazione n. 314/2017 risulta scaduta e preso inoltre atto dei contenuti del sopra citato parere favorevole di conformità con il PIF di Regione Lombardia che attesta l'avvenuto disboscamento dell'intero poligono, si chiede al Comune di valutare, nella successiva fase di approvazione del progetto, la necessità di acquisire la preventiva autorizzazione di competenza provinciale ex D.lgs. 42/2004 e s.m.i., in relazione al permanere o meno del vincolo di cui alla lettera g) dell'art. 142 comma 1 del medesimo decreto.

1.4 L'acqua e la componente geologica, idrogeologica e sismica.

Dal punto di vista dell'assetto geologico l'Ambito AT6, in Variante al PGT del Comune di Arosio, ricade in classe di fattibilità geologica 1.

La suddetta classe di fattibilità geologica indica aree che non presentano particolari limitazioni all'utilizzo del suolo a scopi edificatori e/o alla modifica della loro destinazione d'uso; per gli interventi in questa classe di fattibilità si applica direttamente quanto prescritto dal D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni". Sempre dal punto di vista geologico non esistono ulteriori vincoli ostativi alla variante.

In relazione a quanto evidenziato nel parere di verifica di assoggettabilità alla VAS, si evidenzia che l'Allegato 6 (ex Allegato 15 DGR IX/2616/2011), relativo alla componente geologica, è presente tra la documentazione trasmessa, attestando la coerenza tra la variante in valutazione e la componente geologica.

Si rimandano infine al Comune le verifiche per il rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica ai sensi del RR 07/2017.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

- A) **attesta ai sensi della normativa vigente che la “*Variante puntuale al PGT in variante al PA AT6 SP32*” del Comune di Arosio adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 28 settembre 2022 è compatibile con il PTCP, fatti salvi gli esiti del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA propedeutici e necessari ai fini dell’attuazione del progetto. Inoltre, con riferimento a quanto evidenziato nella parte narrativa del presente provvedimento, si prescrive:**
- di rendere coerenti gli indici e i parametri urbanistici previsti dalle norme della Variante con quelli progettuali contenuti nel Piano Attuativo.
 - la realizzazione di un intervento di schermatura paesaggistica del nuovo insediamento con funzione di mitigazione rispetto alla strada provinciale, in continuità con la fascia a verde prevista nella porzione di comparto ricadente in Comune di Giussano (Provincia di Monza e Brianza).
- B) **Formula le seguenti segnalazioni che possiedono carattere di indirizzo e di direttiva e che intendono orientare l’azione pianificatoria del Comune lasciando libertà in ordine alle modalità di recepimento:**
- si suggerisce di verificare la correttezza dello spostamento dal Documento di Piano al Piano delle Regole della disciplina normativa dell’ambito AT6, rispetto a quanto previsto dalla LR 12/05.

PARTE 2°

LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE AL PGT CON L'INTEGRAZIONE DEL PTR AI SENSI DELLA L.R. 31/14

1.1 I contenuti della Variante al PGT rispetto alle politiche regionali per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato.

La LR 31/14 detta disposizioni affinché gli strumenti di governo del territorio, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo, orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere l'ambiente, il paesaggio, nonché l'attività agricola. La riduzione del consumo di suolo costituisce obiettivo prioritario di interesse regionale ai sensi dell'art. 20 comma 4 L.R. 12/05, a tal fine l'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14, approvato con D.C.R. n° 411 del 19/12/2018, definisce le politiche e i criteri per l'attuazione di tale obiettivo alle diverse scale territoriali.

Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere consumo di suolo esclusivamente nei casi in cui il Documento di Piano abbia dimostrato l'insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare e rigenerare aree già edificate prioritariamente mediante l'utilizzo di edilizia esistente inutilizzata o il recupero di aree dismesse nell'ambito del tessuto urbano consolidato o su aree libere interstiziali. In ogni caso, gli strumenti urbanistici di governo del territorio non possono disporre nuove previsioni comportanti ulteriore consumo di suolo sino a che non siano state attuate le previsioni di espansione vigenti al 2 dicembre 2014 (art. 2 comma 3 LR 31/14).

Rispetto alla disciplina transitoria definita dall'art. 5 della LR 31/14 s.m.i., lo strumento urbanistico oggetto della presente valutazione si configura come Variante puntuale al PGT che interessa un'area disciplinata da un piano attuativo la cui convenzione risulta a tutt'oggi vigente. L'intervento non determina pertanto consumo di suolo ai sensi della LR 31/14 e dell'Integrazione del PTR.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

A) Attesta ai sensi della normativa vigente che la Variante al PGT del Comune adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 28 settembre 2022 è coerente con l'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14.

Per entrambe le parti oggetto della presente valutazione si ricorda infine che:

- le eventuali disposizioni di carattere prescrittivo contenute nei provvedimenti dirigenziali di valutazione di compatibilità precedentemente emessi da questo Ente, conservano efficacia per le parti non interessate dalla variante in oggetto e devono pertanto essere rispettate, pena inefficacia degli atti assunti ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005.
- il presente provvedimento viene trasmesso al Comune di Arosio per gli ulteriori adempimenti di competenza, e per conoscenza alla competente Direzione Generale di Regione Lombardia, segnalando che in sede di approvazione definitiva della Variante al PGT, il Comune non dovrà accogliere le osservazioni in contrasto con il presente provvedimento e con i contenuti e le norme del PTCP e con l'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14;
- il mancato adeguamento alle prescrizioni provinciali sopra riportate, con le conseguenti modificazioni agli atti della Variante al PGT, comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 7 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, l'inefficacia degli atti assunti;
- la verifica delle modalità di recepimento delle prescrizioni provinciali contenute nel presente provvedimento, sarà effettuata dalla Provincia di Como, a seguito della pubblicazione del piano in oggetto, riservandosi, ogni azione legale in caso di mancato rispetto da parte del Comune.

Gli atti comunali, relativi alla approvazione definitiva della variante al PGT, dovranno essere trasmessi in

formato digitale alla Provincia ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005.

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010, "Codice del processo amministrativo", ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Lì, 23/12/2022

LA DIRIGENTE
CARIBONI EVA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)